

CAMERA DEI DEPUTATI N. 873

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato SELVA

Introduzione dell’articolo 82-*bis* della Costituzione, concernente il divieto di approvazione di leggi elettorali negli ultimi novanta giorni della legislatura

Presentata il 15 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale, introducendo un nuovo articolo nella nostra Costituzione, intende mettere un punto fermo in una materia, qual è quella elettorale, che, soprattutto nel corso di questi ultimi anni, è stata oggetto di contrastate iniziative politico-parlamentari.

Le esigenze legate ad eventuali modifiche dei vigenti sistemi elettorali non possono, tuttavia, pregiudicare il mantenimento di quel delicato equilibrio del sistema costituzionale che è assolutamente necessario salvaguardare nell’ultima fase della legislatura.

Gli ultimi mesi di vita delle Camere rappresentano, infatti, un periodo estre-

mamente delicato sia sotto il profilo politico che sotto quello istituzionale. Consentire che si possano introdurre cambiamenti dettati unicamente dalla mera convenienza politica è un autentico pericolo per la nostra democrazia rappresentativa. Infatti, maggioranze improvvisate o arroganti potrebbero essere tentate di imporre, all’ultimo istante, cambiamenti del sistema elettorale finalizzati ad ottenere vantaggi nella competizione elettorale.

Il fatto che la nostra Carta costituzionale non preveda maggioranze qualificate per l’approvazione di tali leggi comporta il rischio che, soprattutto nella parte finale della legislatura, quando è sempre più evidente il possibile esito

dello scontro politico-elettorale, la maggioranza sia portata ad approvare una legge « a propria immagine e somiglianza », che le torni utile per vincere le elezioni.

Per evitare tentazioni di colpi di mano, con conseguenti forti fibrillazioni politiche, è, pertanto, opportuno che, nella parte finale della legislatura, sia costituzional-

mente impedito alle Camere di riformare il sistema elettorale.

Non si può cambiare la legge elettorale quando le elezioni sono già imminenti, anche perché il corpo elettorale deve avere il tempo di assimilare, con adeguate campagne informative, i nuovi meccanismi attraverso i quali è chiamato ad esercitare la propria sovranità.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 82-*bis*. — Le leggi elettorali non possono essere approvate nei novanta giorni antecedenti la scadenza naturale delle Camere ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001940